

Brussels, 10 November 2020 (OR. en, it)

12751/20

Interinstitutional File: 2020/0262(COD)

SOC 679 EMPL 495 SAN 397 IA 82 CODEC 1125 INST 261 PARLNAT 119

## **COVER NOTE**

From:	The Italian Parliament
date of receipt:	4 November 2020
To:	The President of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	11188/20 + ADD 1 - COM(2020) 571 final
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
	[11188/20 + ADD 1 - COM(2020) 571 final]
	<ul> <li>Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality<sup>1</sup></li> </ul>

Delegations will find enclosed the opinion of the Italian Parliament on the above.

\_

The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD2020262/itsen.do

## SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVIII LEGISLATURA ——

Doc. XVIII n. 20

## RISOLUZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(Relatore AUDDINO)

approvata nella seduta del 20 ottobre 2020

**SULLA** 

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO (COM (2020) 571 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 2020

XVIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI -- DOC. XVIII, N. 20

La Commissione, esaminato il provvedimento,

apprezzate le finalità del provvedimento, che rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro fissando nella direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nuovi valori limite di esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni, alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici. Su tali basi, sono aggiunte, all'allegato III, due nuove sostanze, ampliando così l'elenco dei valori limite vincolanti dell'Unione europea; in particolare, si propone di adottare misure specifiche al fine di fissare valori limite per quanto concerne l'acrilonitrile e i composti del nichel e di rivedere il valore limite di esposizione professionale per il benzene;

premesso che, oltre a questi limiti di esposizione professionale, si propone di aggiungere nell'allegato III una nota relativa alla penetrazione cutanea per l'acrilonitrile, nonché una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per i composti del nichel, e che è stata mantenuta la nota esistente relativa alla penetrazione cutanea per il benzene;

valutato che l'iniziativa potrebbe comportare costi più elevati per le imprese, ma che, tuttavia, gli investimenti nelle misure di protezione consentiranno alle imprese di evitare i costi relativi all'assenza del personale e alla riduzione della produttività che potrebbero essere altrimenti causate da problemi di salute;

atteso che la proposta non prevede regimi agevolati per le microimprese o le piccole e medie imprese che non sono esonerate dall'obbligo di eliminare o ridurre al minimo i rischi; che per molti degli agenti cancerogeni contemplati dalla presente iniziativa vigono già i limiti OEL (Occupational Exposure Limits) a livello nazionale, benché differiscano da uno Stato membro all'altro; che le aziende che utilizzano l'acrilonitrile sono per lo più imprese di grandi dimensioni, mentre un'ampia percentuale delle industrie che si occupano di composti del nichel e benzene sono piccole e medie imprese (PMI); che solo un numero esiguo di PMI interessate dall'uso di composti del nichel potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta e che per tale motivo, nel pacchetto delle opzioni prescelte sono stati inseriti periodi transitori;

considerato che la fissazione di limite di esposizione professionale a livello dell'Unione europea per l'acrilonitrile e per i composti del nichel non comporterà rilasci più elevati nell'ambiente e non avrà alcun impatto e che per quanto riguarda il benzene, l'abbassamento dell'attuale OEL a livello dell'Unione europea addirittura ridurrà le emissioni diffuse e fuggitive in alcuni settori;

visto che è poco probabile che l'introduzione di nuovi valori limite nella direttiva avrà un'incidenza sui costi complessivi delle visite ispettive XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 20

e che l'esistenza degli OEL agevola il lavoro degli ispettori in quanto, introducendo livelli massimi di esposizione, fornisce loro uno strumento utile per i controlli di conformità;

considerato, infine, che l'iniziativa avrà conseguenze positive sulla concorrenza nel mercato unico, riducendo le differenze a livello di concorrenza tra aziende che operano in Stati membri aventi OEL nazionali diversi e garantendo maggiore certezza riguardo al limite di esposizione applicabile in tutta l'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.